



“PREMIO L’ALBERO DELLA MUSICA”

Ente Filantropico

STATUTO

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi dell’associazione

ART. 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita l’associazione del Terzo settore denominata “PREMIO L’ALBERO DELLA MUSICA” – Ente Filantropico – ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, *Codice del Terzo settore*);
2. L’associazione persegue, a livello regionale e nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 4 del *Codice del Terzo settore*;
3. L’associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall’art. 8 del *Codice del Terzo settore*;
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione «PREMIO L’ALBERO DELLA MUSICA” – Ente Filantropico»;
5. L’associazione ha sede nel Comune di Messina e prende il nome dalla statua “L’albero della Musica” collocata nella piazzetta antistante il palazzo della cultura Antonello da Messina, obiettivo perseguito dal socio fondatore dott. Francesco Ragonese. L’immagine stilizzata della statua è il logo dell’associazione.
6. L’associazione ha la sua missione nella promozione e sensibilizzazione sociale delle attività artistiche nel campo musicale come meglio definito nell’art.2;
7. L’associazione ha come interlocutori di riferimento il Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” - Istituto Superiore di Studi Musicali, le Associazioni Musicali storiche della città e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina;

ART. 2)

FINALITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

1. L’associazione ha lo scopo di raccolta fondi al fine di intraprendere iniziative per valorizzare, anche nella prospettiva dell’uguaglianza delle opportunità, il talento ed il merito, fondati sul successo degli studi musicali e sulle competenze didattiche, professionali e artistiche dei musicisti, quali motori di sviluppo della persona e della società.
2. L’associazione è impegnata a creare le condizioni affinché il talento ed il merito possano trovare occasioni per essere messi “all’opera”, attraverso il loro riconoscimento e sostegno nel percorso formativo e professionale indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

ART. 3)

ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, L'associazione eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 del *Codice del Terzo settore*:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni culturali, formativi o lavorativi;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;

2. In particolare, l'associazione promuove la formazione di talenti, supporta gli studi di approfondimento e sostiene oneri rappresentati da acquisto o restauro di strumenti musicali.

3. L'associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del *Codice del Terzo settore*.

5. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del *Codice del Terzo settore*.

ART. 4)

MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento dei suoi obiettivi l'associazione può, a titolo esemplificativo:

- a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
- b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
- c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
- f) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
- h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra l'associazione medesima ed i suoi interlocutori;
- i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello dell'associazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
- k) concludere accordi con la Pubblica amministrazione ed Enti regionali, nelle forme consentite dalla normativa vigente;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CAPO II

Principi di gestione, patrimonio e contabilità dell'associazione

ART. 5)

PRINCIPI DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, L'associazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio dell'associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla associazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del *Codice del Terzo settore* e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Programma annuale per "Premio l'Albero della Musica"; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

ART. 6)

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Sostenitori; Il suo incremento può essere finalizzato a raggiungere il limite di 15.000 € utile al riconoscimento di status di Fondazione previsto dal *Codice del Terzo Settore*.
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.

2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7)

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione dell'associazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Partecipanti;
- e) dai ricavi provenienti delle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali;
- f) dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del *Codice del Terzo settore*.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della associazione.

ART. 8)

PROGRAMMA ANNUALE PER IL «PREMIO L'ALBERO DELLA MUSICA»

1. Il Programma annuale per il Premio l'Albero della Musica è il documento di indirizzo fondamentale dell'attività dell'associazione.
2. Il Programma è approvato dall'Assemblea di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Programma contiene l'indicazione dei progetti prioritari verso i quali saranno indirizzate le erogazioni, con l'individuazione dei tempi di realizzazione, delle modalità di raccolta delle risorse necessarie e delle forme di erogazione delle stesse.
6. Il Programma ha durata annuale e può contenere anche una proiezione pluriennale; può altresì essere aggiornato dal Consiglio di amministrazione, ove se ne verifichi le necessità.

ART. 9)

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio riferito all'anno precedente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio preventivo è approvato in coerenza con il Programma annuale per il Premio l'Albero della Musica.
4. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono redatti nelle forme previste dall'art. 13 del *Codice del Terzo settore*. In particolare, la relazione di missione illustra la coerenza fra il bilancio e la programmazione annuale.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo vengono posti alla approvazione dell'assemblea di indirizzo.

ART. 10)

BILANCIO SOCIALE

1. L'associazione, al fine di incrementare il coinvolgimento degli stakeholder, l'efficacia della propria attività e la rendicontazione verso l'esterno, adotta - anche a prescindere dal verificarsi dei presupposti di cui all'art. 14 del *Codice del Terzo settore* - un bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell'art. 39 del *Codice del Terzo settore*. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.
2. L'associazione promuove l'adozione di forme di misurazione dell'impatto sociale delle proprie attività e ne dà conto nel bilancio sociale.
3. Entro il mese di giugno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale dell'anno precedente.

ART. 11)

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. L'associazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate.

CAPO III

Organi dell'associazione

ART. 12)

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. L'associazione attribuisce all'Assemblea di indirizzo, costituita dai soggetti di cui all'art. 13, alcune competenze di cui all'art. 25, comma 1 del *Codice del Terzo settore* medesimo, come meglio in seguito individuate.

ART. 13)

I SOCI

FONDATORI, SOSTENITORI E ADERENTI

1. Sono **Fondatori** i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione personalmente o per delega degli enti e delle associazioni musicali di provenienza. I Fondatori assumono l'obbligo di contribuire all'attività dell'associazione con il potere derivante dalla delega assunta per conto degli enti e dei ruoli di provenienza anche successivamente all'atto costitutivo.

2. Possono ottenere la qualifica di **Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea di indirizzo, anche con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

3. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Sostenitori, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del *Codice del Terzo settore*. Il Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.

4. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività dell'associazione.

5. Le modalità ed i termini per il versamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono identificate dal Consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato versamento della quota annuale di cui ai commi 1 e 2, decorsi dodici mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Fondatore o di Sostenitore.

7. Gli **Aderenti** sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi dell'associazione e decidono di contribuirvi liberamente nelle forme concordate con la associazione medesima.

8. Le istanze per divenire Sostenitori o Aderenti sono presentate al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

9. I Fondatori, i Sostenitori e gli Aderenti possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte dell'associazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio dell'associazione medesima. A decorrere dalla comunicazione, cessano gli obblighi assunti nei confronti dell'associazione derivanti dal presente statuto.

ART. 14)

ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta dai Fondatori, dai Sostenitori e dagli Aderenti.
2. L'Assemblea di indirizzo delinea gli obiettivi strategici dell'attività dell'associazione.
3. Spetta all'Assemblea di indirizzo, in particolare:
 - a) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Programma annuale del Premio l'Albero della Musica nelle varie Aree e Sezioni di applicazione;
 - b) eleggere e revocare il Consiglio di amministrazione;
 - c) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, sia monocratico sia collegiale;
 - d) determinare l'eventuale compenso degli organi dell'associazione, nel limite di quanto stabilito dalla legge;
 - e) approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9;
 - f) approvare le modifiche statutarie;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - h) deliberare sulle quote annuali a carico di Fondatori, Sostenitori e Aderenti;
 - i) svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi dell'associazione.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 15)

CONVOCAZIONE, QUORUM E NORME DI FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente dell'associazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea medesima, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza.
3. Ciascun Socio, diverso dalle persone fisiche, partecipa mediante un soggetto, persona fisica, designato dal legale rappresentante dell'ente.
4. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di altri due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.
5. L'Assemblea si riunisce validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, intervenuti personalmente o per delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, intervenuti personalmente o per delega.
7. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 14, comma 3, lett. f) e g), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole della maggioranza dei fondatori.

ART. 16)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo dell'associazione ed agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione.
2. Il Consiglio di amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di Indirizzo.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, la proposta di Programma annuale per il Premio l'Albero della Musica, nonché il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- c) approvare gli organi di consulenza tecnica (giurie) per i premi musicali, l'eventuale organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale;
- d) deliberare la eventuale nomina di un segretario generale, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi Sostenitori e Aderenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea, nel numero compreso fra tre e sei stabilito dall'Assemblea medesima;

5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili.

7. Nel caso in cui un seggio si renda vacante, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di un membro, salva la ratifica da parte della prima Assemblea di indirizzo successiva alla cooptazione

8. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. b) dello Statuto.

ART. 17)

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'associazione è il legale rappresentante dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di indirizzo.

2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che l'ha eletto. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'associazione, compie tutti gli atti necessari alla attività dell'associazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente dell'associazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

ART. 18)

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario generale. Il Consiglio di amministrazione ne determina i poteri e l'inquadramento giuridico ed economico.

ART. 19)

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA

1. Le riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

ART. 20)

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la sua nomina è obbligatoria ed esercita anche la revisione legale dei conti.
2. L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.
3. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di indirizzo.
4. I membri dell'Organo di controllo sono eletti dell'Assemblea di indirizzo fra gli iscritti al registro dei revisori legali.
5. L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo.
6. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.
7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21)

LIBRI SOCIALI

1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei membri dell'Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione medesimo;
 - d) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;
 - e) il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.
2. I membri dell'Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

ART. 22)

ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea di indirizzo approva, con propria deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 15 dello statuto, un regolamento che disciplina l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo che devono essere nominati dall'assemblea stessa.

CAPO IV

Lavoro e volontariato nell'associazione

ART. 23)

LAVORO

1. L'associazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.

ART. 24)

VOLONTARIATO

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, l'associazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

CAPO V

Scioglimento dell'associazione

ART. 25)

SCIoglimento

1. L'associazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea di indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 26)

CLAUSOLA RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.

ART. 27)

QUALIFICA «Ente Filantropico»

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 101, c.3 del Codice del Terzo settore medesimo, l'associazione COMITATO per il PREMIO L'ALBERO DELLA MUSICA è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997 e si iscrive all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Eventuali disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, l'associazione "COMITATO per il PREMIO L'ALBERO DELLA MUSICA":
 - a) opera nei seguenti settori di cui all'art. 10, c.1 del d.lgs. n. 460 del 1997: beneficenza; istruzione; formazione; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili;
 - b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a sostegno di studenti e giovani musicisti di talento e meritevoli, ma privi di mezzi, al fine di consentire loro l'accesso ai più elevati livelli di formazione universitaria;
 - c) non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d) in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - e) utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «**Ente Filantropico**», come richiesto e in attesa del completamento della procedura di riconoscimento prevista dal *Codice del Terzo settore* DL 117/2017.

ART. 28)

NORME TRANSITORIE

1. Per il primo mandato triennale decorrente dalla data di costituzione dell'associazione, il Consiglio di amministrazione è composto dai Fondatori, come da atto costitutivo in Messina 8 giugno 2022 del **Comitato per il Premio L'Albero della Musica** e facendone proprie le finalità.
2. A decorrere dal primo rinnovo, si applicano le disposizioni del presente statuto.